



Nuovo regime forfettario

19 Dicembre 2018

NORMATIVA

- Legge n. 190 del 23/12/2014 (LEGGE STABILITA' 2015) (art.1, commi da 54 a 89).
- Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (LEGGE STABILITA' 2016) (art.1 commi da 111 s 113)
- Bozza legge di bilancio 2019

PRASSI

- Circolare A. E. n. 6/E del 19 febbraio 2015
- Circolare A. E. n.10/E del 4 aprile 2016
- Circolare A. E. n.12/E del 4 aprile 2016

Il Regime Forfettario rappresenta un regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa arte o professione in forma individuale.

Come chiarito nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, a differenza di quanto previsto in altri regimi fiscali di vantaggio es. regime dei minimi, possono accedervi i soggetti già in attività, e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o il raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Contribuenti in attività

I contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva(modello AA9/12) o successiva(con la dichiarazione IVA).

Contribuenti che iniziano l'attività

I contribuenti che iniziano un'attività di impresa che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), tale comunicazione non ha valore di opzione ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L'attestazione della sussistenza dei requisiti di accesso e di assenza di cause ostative va fatta in sede di dichiarazione dei redditi.

Disapplicazione per opzione

I contribuenti che hanno le condizioni per applicare il regime forfettario e non intendono usufruirne, devono optare per il regime ordinario, barrando l'apposito campo nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all'esercizio di competenza.

L'opzione vincola per almeno un triennio e si rinnova automaticamente.

Art. 1 comma 54 legge 190 del 23/12/2014 modificato dal TITOLO II art.4 bozza della legge di bilancio 2019:

possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professione che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero, hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,00.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Art.1 comma 57 Legge 190 del 23/12/2014 modificato dall' art.4 Titolo II della bozza di legge di Bilancio.

Non possono fruire del regime forfettario i seguenti soggetti:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- non residenti, salvo che risiedano in UE o SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art.10 c.1, n. 8) D.P.R. 633/72, di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art.53 c.1. DL331/93;
- gli esercenti attività di impresa arti e professioni che partecipano all'esercizio di attività di società di persone , ad associazioni o **imprese familiari** di cui all'art.5 del TUIR ovvero a **società a responsabilità limitata** o ad associazioni in partecipazione.

Ulteriore causa di esclusione prevista dalla bozza Legge di Bilancio 2019 che modifica il comma 57 lett. d-bis:

- i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte e **che esercitano attività di impresa arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.**

Il verificarsi di una causa di esclusione dal regime forfettario determina l'uscita dal regime dall'anno successivo.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si superi il limite di ricavi dei 65.000 euro, viene disapplicato il regime forfettario dall'anno successivo.

Il regime forfettario può cessare anche a seguito di accertamento divenuto definitivo.

In questo caso il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello di accertamento se viene meno una delle condizioni per accesso o permanenza o viene riscontrata una causa di esclusione. L'anno da considerare per stabilire il momento in cui il regime non è più applicabile è quello accertato e non quello in cui l'accertamento diviene definitivo con riliquidazione ordinaria di IRPEF relative addizionali e IRAP. . l'accertamento diventa definitivo.

Esempio:

Soggetto, in regime forfettario dal 2015, che nel 2019 riceve un avviso di accertamento sul 2015 con il quale sono accertati ricavi non fatturati tali da determinare la cessazione dal regime forfettario nel 2016.

Effetti ai fini IVA

Ai fini IVA l'applicazione del regime comporta:

- esonero dall'obbligo di liquidazione e versamento di imposta;
- esonero dell'obbligo di registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture di acquisto;
- esonero dalla tenuta e conservazione dei registri iva;
- esonero dalla presentazione dello spesometro e dalla comunicazione liquidazione IVA trimestrale;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione iva;
- divieto di addebitare l'IVA a titolo di rivalsa al cessionario/committente;
- la perdita del diritto di detrazione iva assolta sugli acquisti;
- obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto;
- obbligo di emettere fattura o di integrare le fatture ricevute senza addebito di imposta per gli acquisti intracomunitari o per operazioni soggette al meccanismo del reverse charge;
- obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente. La fattura del contribuente aderente al regime forfettario non deve recare l'addebito dell'imposta. Se l'ammontare della fattura è superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo nella misura di € 2
- obbligo di iscrizione al VIES nel caso voglia effettuare operazioni intracomunitarie;
- eventuale rettifica di detrazione e il conseguente versamento dell'imposta nei casi in cui il contribuente passa da un regime ordinario a quello forfettario;
- **l'esonero dall'emissione della fattura elettronica (Decreto legislativo 5 agosto 2017, n°127) rimane l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica nei confronti della PA, nessun obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute dall'1/1/2019 salvo comunicazione al cedente della pec o del codice destinatario**

Esportazioni e operazioni assimilate

I contribuenti aderenti al regime forfettario possono effettuare esportazioni.

E' previsto che in caso di operazioni di esportazioni si applicano gli art. 8-8bis e 9 DPR 633/72, è quindi opportuno che nella fattura relativa all'esportazione venga indicato anche il riferimento a tali articoli, oltre che all'adesione al regime forfettario.

Prestazioni di servizio rese nei confronti di soggetti non residenti

I soggetti aderenti al regime forfettario applicano alle prestazioni di servizio rese nei confronti di soggetti non residenti le disposizioni dell'art.7 TER e seguenti del decreto iva (D.P.R. 633/72) oltre ai riferimenti al regime forfettario.

Cessione di beni

Le cessioni di beni spediti o trasportati in un altro paese UE non hanno natura di cessioni intracomunitarie. Nella fattura, emessa con l'indicazione del regime forfettario, è opportuno venga indicato in fattura che l'operazione "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art.41, c. 2-bis DL 331/93.

Acquisti di beni /prestazioni intra CEE

I contribuenti aderenti al regime forfettario possono effettuare **acquisti intracomunitari**:
si applicano le disposizioni dell'art.38 comma 5 lettera c del DL 331/93.

In merito alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'art.7/ter e seguenti del decreto IVA.

Il contribuente in entrambi i casi deve essere iscritto al VIES e assolvere gli obblighi IVA in Italia attraverso l'integrazione della fattura di acquisto, versare l'IVA entro il giorno il 16 del mese successivo a quello d'effettuazione dell'operazione.

Importazioni

I contribuenti aderenti al regime forfettario possono effettuare importazioni.
L'iva relativa all'importazione non può essere detratta.

Ai fini del reddito il regime forfettario comporta:

- l'esclusione dall'applicazione dall'imposta regionale sulle attività produttive(IRAP);
- l'esclusione dall'applicazione degli ISA e dal modello per la comunicazione dei relativi dati.
- l'esonero dall'applicazione delle ritenute d'acconto sui ricavi /compensi percepiti;
- l'esonero dall'applicazione delle ritenute d'acconto sui corrispettivi pagati ;
- l'applicazione sul reddito, determinato in base a percentuali diverse stabilite a seconda delle tipologie di attività, di un'imposta sostitutiva del 15% in luogo dell'Irpef, delle addizionali e dell'Irap; detta aliquota viene ridotta al 5% nel caso di nuove iniziative produttive;

Si considerano ricavi tutte le fattispecie indicate nell'art. 85 del TUIR:

- corrispettivi da cessione dei beni e di servizi;
- corrispettivi da cessione di materie prime e sussidiarie, esclusi quelli strumentali, acquistati e prodotti per essere impiegati nella produzione;
- indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui ai precedenti punti;
- contributi in denaro spettanti in base a contratto;
- contributi spettanti in c/esercizio a norma di legge.

Si comprendono i corrispettivi da locazione di beni strumentali mobili e quelli derivanti dall'affitto di ramo di azienda e si comprende inoltre ai sensi dell'art.57 del TUIR, il valore normale dei beni di cui ai predetti punti destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (autoconsumo).

Non assumono rilevanza le plusvalenze, le sopravvenienze attive e gli altri componenti positivi straordinari.

Costi

Per i costi non si pongono problemi di passaggio , non potendo mai assumere rilevanza nel regime forfettario

Componenti positivi

I componenti positivi di reddito riferibili a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime forfettario, es. plusvalenze rateizzate ecc., concorrono cumulativamente alla determinazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del Regime Forfettario.

Componenti negativi

I componenti negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti a quello di applicazione del regime forfettario la cui deduzione è stata rinviata in conformità a disposizioni di legge(s. quote eccedenti di spese di manutenzione e riparazione) concorrono cumulativamente alla determinazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfettario.

Costi pluriennali

Nel Regime Forfettario il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali ed i relativi fondi di ammortamento, esistenti al momento del passaggio, vengono

"congelati". Pertanto durante la vigenza nel regime forfettario i residui ammortamenti non potranno essere detratti dal reddito così determinato, es: avviamento, autovettura, altri beni strumentali.

Lo stesso vale per le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite durante il periodo di permanenza nel regime.

L'art.1 comma 64 L.190/2014 stabilisce che, chi aderisce al regime forfettario determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla suddetta legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Da tale reddito forfettario sono deducibili esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori dovuti per legge. Sul reddito così determinato è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e modalità previste per il versamento dell'IRPEF.

Nel caso di impresa familiare, l'imposta sostitutiva è dovuta dal solo imprenditore, che assume fiscalmente l'intero reddito; non vi è quindi assegnazione di quote al coniuge e/o ai collaboratori familiari. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto del collaboratore familiare, si deducono dal reddito complessivo determinato forfettariamente con le usuali modalità.

Gli acconti di imposta si calcolano sempre con il metodo storico e non previsionale.

Il comma 75 della Legge 190 del 23/12/2014 prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfettario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, al fine del riconoscimento di eventuali agevolazioni.

Il reddito soggetto a imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive determinate dall'art. 13 del TUIR (DETRAZIONI PER LAVORO AUTONOMO),

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni e deduzioni (di lavoro autonomo, detrazione per oneri ecc.) dall'imposta lorda solo nel caso percepisca altre categorie di reddito emergenti dal quadro RN del Modello Unico PF.

Il legislatore con l'art.1 comma 65 della Legge 190 del 23/12/2014 ha previsto ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche: (INVARIATA)

Per il periodo di imposta in cui l'attività è esercitata e per i quattro successivi, sul reddito determinato in base alle percentuali forfettarie è applicata l'aliquota del 5%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 15% a condizione che:

- il contribuente nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività non abbia esercitato attività artistica professionale o di impresa (anche in forma associata o familiare)
- l'attività esercitata nel regime forfettario non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente e autonomo.
- i ricavi/compensi realizzati nel periodo d imposta precedente a quello forfettario, in caso di proseguimento di attività di altro soggetto, non siano superiori alla percentuale stabilita per l'adesione al regime forfettario stesso (65.000 euro).

I soggetti ammessi al regime forfettario, obbligati al versamento dei contributi nella gestione artigiani e o commercianti, potranno optare per un regime agevolato anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali, il contribuente ha la possibilità di applicare una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta per l'anno, sia con riferimento alle rate fisse che a quelle percentuali.

L'agevolazione è concessa previa dichiarazione da presentare in modalità telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno e ogni anno all'INPS,

Ai contribuenti artigiani o commercianti che optano per il regime previdenziale agevolato non si applicano però le riduzioni previste per i pensionati della gestione INPS di età superiore a 65 anni (riduzione del 50%) e per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (riduzione di tre punti percentuali).

Durante applicazione del regime forfettario l'IVA relativa agli acquisti non è detraibile.

Eventuale credito risultante dall'ultima dichiarazione iva prima di entrare nel regime può essere:

- chiesto a rimborso
- utilizzato in compensazione

Rettifica detrazione a sfavore

Nel caso di passaggio da regime ordinario a regime forfettario si applicano le disposizioni di rettifica a sfavore dell'iva per mutamento del regime fiscale. La rettifica riguarda l'imposta detratta durante il periodo del regime ordinario relativamente a beni e servizi non ancora ceduti al momento del passaggio.

I beni ammortizzabili per i quali, al momento del passaggio da regime ordinario a regime forfettario, non è scaduto il periodo di tutela fiscale (5 anni per i beni mobili e 10 per gli immobili), la rettifica va effettuata per tanti quinti quanti anni mancano al periodo di tutela fiscale.

La rettifica dell'IVA va effettuata per le rimanenze finali di magazzino.

Per i beni strumentali inferiori a 516,46 presenti al 31.12 ma non ancora entrati in funzione, la rettifica della detrazione va effettuata per intero.

Per i servizi non ancora utilizzati al 31/12 dell'ultimo anno in cui si applica il regime ordinario deve essere effettuata la rettifica dell'IVA.

Versamento dell'imposta

L'imposta dovuta a titolo di rettifica confluisce nella dichiarazione IVA e quindi non deve essere versata autonomamente. L'importo della rettifica entra a fare parte del risultato della dichiarazione IVA.

Il comma 74, art.1 Legge 190/2014 in tema di accertamento applica le ordinarie disposizioni in materia di Imposte dirette, IVA e IRAP

Ad esempio, in caso di violazione consistente nella mancata certificazione dei corrispettivi, sono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 6 e 12 del DLgs. 471/1997.

Sanzione amministrativa compresa tra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato
Sanzione amministrativa dal 5 al 10% degli imponibili esenti non imponibili o non soggetti a IVA, se non rileva la violazione ai fini del reddito o dell'iva si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro ai fini IVA e ai fini del reddito.

Il medesimo comma dispone un aggravio delle sanzioni nei seguenti casi:

- infedele indicazione dei requisiti di accesso al regime
- infedele indicazione di assenza di cause di esclusione
- infedele indicazione delle condizioni che consentono di godere della aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni.

Le sanzioni minime e massime sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.